SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2094

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore XIUMÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1995

Norme integrative della disciplina di cessazione del rapporto convenzionale con l'unità sanitaria locale ed esclusive del limite di età

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il limite del settantesimo anno di età, al compimento del quale il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale viene dismesso d'ufficio ed in modo coatto dall'attività convenzionale, è da molti anni motivo di aspra contesa tra gli interessati e le unità sanitarie locali.

Numerosi sono stati i ricorsi presso i vari tribunali, che hanno in massima parte espresso orientamento prevalente per cui il rapporto di lavoro tra il medico e le unità sanitarie locali, nonchè le Aziende sanitarie locali successivamente istituite, deve qualificarsi come rapporto privatistico o libero professionale svolto con caratteristiche di parasubordinazione (vedi, per tutte, le sentenze della Cassazione n. 3185 del 3 luglio 1989; n. 3952 del 23 aprile 1987; n. 5742 del 20 dicembre 1989; n. 2181 del 2 marzo 1987; n. 6150 del 20 ottobre 1983; eccetera).

La norma in esame è stata inserita in tutte le convenzioni dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 882, al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, pur essendo chiaramente illegittima, su costante pressione e richiesta dei sindacati al fine di garantire il più possibile l'attività professionale ed i ritorni economici ad una quantità numerica di medici il più ristretta possibile, calpestando i diritti di altre categorie di medici, tra le quali quella degli ultrasettantenni.

La legittimità della norma in esame viene chiaramente confermata dalle seguenti disposizioni legislative:

1) l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del quale si varano le convenzioni, non prevede, infatti, il limite di età del medico quale motivo di cessazione dell'attività convenzionale, quindi non demanda agli accordi collettivi nazionali la determinazione della cessazione di detta attività in rapporto al limite di età;

2) il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, non prevede alcuna limitazione di età per il medico convenzionato ed anzi recita espressamente: «*h)* prevedere la cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente».

È indubbio che il limite di età è un istituto normativo caratteristico del rapporto di dipendenza come è strettamente chiara l'intenzione del legislatore di porre la parola fine in un argomento per il quale le contrapposizioni delle parti hanno arrecato grave danno ai medici e soprattutto ai cittadini, i quali si sono visti all'improvviso negato il loro diritto di poter continuare a fruire dell'opera del medico da essi prescelto per una norma da tutti ritenuta assurda, ingiusta e incomprensibile.

Inesatta e strumentale è la considerazione che la norma in esame sia necessaria per aprire l'attività professionale ai giovani medici. Basterebbe sapere che il 90 per cento degli assistiti che sono costretti a lasciare il loro medico, perchè giunto al compimento del 70° anno di età, va a rimpolpare gli elenchi dei medici avanti negli anni e che tendono a raggiungere il massimale, lasciando solo le briciole ai giovani medici.

Una normativa *ad hoc* ben organizzata risolverebbe il complesso problema rispettando i diritti del cittadino, del medico anziano e del medico in attesa di lavoro; si potrebbe, ad esempio, pensare a forme di associazionismo con i medici anziani, i

quali, con il loro patrimonio di conoscenze e di esperienza professionale, potrebbero essere di grande utilità e di guida a questi giovani all'inizio del loro lavoro; non è da escludere la corresponsione della pensione o liquidazione dell'Ente nazionale di previdenza medici (ENPAM) con conseguente: limitazione del lavoro attivo, a mente delle norme generali vigenti; non corresponsione di alcune voci di retribuzione, quali l'indennità di rischio, le quote per la previdenza e per l'assistenza (da devolvere eventualmente proprio ai giovani); proibizione di acquisire nuove scelte, eccetera.

Come si vede la strada è aperta alla soluzione dei problemi. Si ricorda, infine, che il medico non più in grado di svolgere la sua attività può venire revocato dall'assistito che ne ha pieno e chiaro diritto.

Non ultima considerazione, da far valere come corollario, è l'esiguità del numero degli assistiti che si rende disponibile per le nuove acquisizioni, dato che i medici settantenni rappresentano appena l'1 per cento della pletora medica giovanile.

È urgente, a seguito delle motivazioni illustrate, che il Governo emani una legge interpretativa del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ponendo fine ad una situazione non più sostenibile e ribadendo a chiare note il diritto del medico settantenne a rimanere in convenzione. Il disegno di legge che si propone riveste carattere di particolare urgenza in quanto sicuramente molto e molto tempo occorrerà per varare la nuova convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I medici operanti nelle convenzioni di medicina generale, pediatrica, ambulatoriale convenzionati esterni possono svolgere la loro attività convenzionale indipendentemente dal limite di età.